



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 45, che al comma 11 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.”;

Vista

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e gradi corrispondenti;

Vista

la relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 e, in particolare, la parte relativa al citato articolo 1, comma 442, laddove precisa che le risorse integrative pari a 7,5 milioni di euro sono così ripartite:

- Polizia di Stato: € 2.850.000;
- Arma dei carabinieri: € 2.550.000;
- Corpo della guardia di finanza: € 1.800.000;
- Corpo della polizia penitenziaria: € 300.000;

Visto

il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 14 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti - Registro Ministeri istituzionali - Interno e Difesa - n. 308, in data 7 febbraio 2022, concernente l’attribuzione degli specifici compensi per maggiori



e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2020 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che consente di utilizzare le risorse residue per l'esercizio finanziario successivo, quantificate in euro 135.910 e attestate per l'anno 2022 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*", d'ora innanzi "*Codice*" e, in particolare gli articoli:
- 1025, che al comma 1 dispone che: "*Gli Ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici*";
- 1026, che al comma 1 dispone che: "*I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", d'ora innanzi "*TUOM*" e, in particolare l'articolo 688, che al comma 1 dispone che: "*I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e le attitudini dimostrate e i risultati conseguiti*".

Ritenuto che gli specifici compensi, a mente del citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, sono definiti quali incentivi per valorizzare l'attuazione di specifici programmi ovvero lo svolgimento di specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti ad ogni livello, delle diverse organizzazioni dell'Arma dei carabinieri, per il conseguimento dei precisi obiettivi istituzionali di ciascuna organizzazione, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali;

Considerato che la documentazione caratteristica, ai sensi delle citate norme del Codice e del TUOM, costituisce lo strumento per rilevare periodicamente le prestazioni, le attitudini, il rendimento e i risultati conseguiti dal personale militare, in relazione all'incarico ricoperto e al raggiungimento dei qualificati obiettivi istituzionali di sicurezza e tutela del territorio assegnati a ciascuna unità organizzativa dell'Arma dei carabinieri e diretta dal personale con il grado di maggiore e tenente colonnello;

Valutato che la qualifica finale riportata nella documentazione caratteristica [scheda valutativa] e, in particolare, quella massima di "eccellente", esprimendo il giudizio della competente struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri a favore del militare [nel caso di specie al maggiore e tenente colonnello] che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, rappresenta un indicatore del rendimento professionale e dei risultati conseguiti ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui al presente decreto;

Vista la proposta del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri di cui alla nota protocollo n. 8/2-1 in data 29 luglio 2022, con la quale è anche evidenziato che il contenuto del provvedimento è stato partecipato al Co.Ce.R. – sezione Carabinieri, che non ha formulato osservazioni,



DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli)

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi istituzionali, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai maggiori e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che hanno prestato servizio nell'anno 2021, è attribuito uno specifico compenso i cui criteri, modalità e misure lorde sono stabilite dal presente decreto.

Articolo 2

(Presupposti, criteri e misura dei compensi)

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica di "eccellente", sono corrisposti i compensi nelle misure mensili di seguito stabilite, frazionabili in giorni per periodi inferiori al mese.

2. Al personale in servizio con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:

a) comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia: euro 200;

b) nucleo Campione d'Italia: euro 140;

c) ufficio comando, squadra comando di nucleo investigativo, squadra comando di nucleo radiomobile, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nonché nucleo natanti di Venezia: euro 115.

3. Al personale in servizio alla sala operativa del Comando generale e alle centrali operative di Comando provinciale dell'organizzazione territoriale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 117.

4. Al personale in servizio al Gruppo di Intervento Speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 197.

5. Al personale in servizio presso i reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti i seguenti compensi in base al grado e nelle misure lorde di seguito indicate:

a) in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi:

– tenente colonnello, euro 1.227 annui;

– maggiore, euro 1.207 annui;

b) in caso di periodi di servizio inferiori a 6 mesi:

– tenente colonnello, euro 102,25 mensili;

– maggiore, euro 100,58 mensili.

Articolo 3

(Personale del GIS in prontezza operativa)

1. Ai militari del Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 33,00.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a complessivi euro 4.003.410, si provvede utilizzando le risorse riferite all'anno 2021 e stanziare per l'esercizio finanziario 2022 sui seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri:



a) capitoli 4800/15, 4800/5 e 4813/2, quanto a euro 3.642.907;

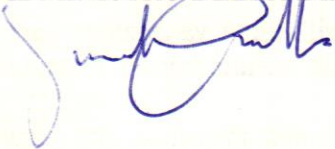
b) capitoli 2851/15, 2851/5 e 2862/2, quanto a euro 360.503.

2. Le risorse non utilizzate in applicazione del presente decreto sono reimpiegate, in via prioritaria, per sanare eventuali situazioni di mancata attribuzione dei compensi spettanti ai sensi degli articoli precedenti. Le eventuali risorse ulteriormente residuali sono portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **21 DIC. 2022**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 20 GEN 2023
Reg. n. Fog. n. 177

IL CONSIGLIERE

